

## **D.M. 24 aprile 2001**

### **Recepimento della direttiva 2001/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 gennaio 2001, che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore.**

(GU n. 103 del 5 maggio 2001)

-----

#### **Art. 1.**

1. Il punto 8.1 dell'allegato I del decreto ministeriale 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 13 aprile 2000, e' sostituito dal seguente:

"8.1 Veicoli con motore ad accensione comandata.

##### 8.1.1. Motori alimentati a benzina.

A decorrere dal 1° gennaio 2000 per i nuovi tipi e dal 1° gennaio 2001 per tutti i tipi, i veicoli della categoria M1 - la cui massa massima non supera 2500 kg - e i veicoli della categoria N1, classe I, devono essere dotati di un sistema OBD per il controllo delle emissioni, conformemente all'allegato XI.

A decorrere dal 1° gennaio 2001 per i nuovi tipi e dal 1° gennaio 2002 per tutti i tipi, i veicoli della categoria N1, classi, II e III e i veicoli della categoria M1, la cui massa massima supera 2500 kg, devono essere dotati di un sistema diagnostico di bordo (OBD) per il controllo delle emissioni, conformemente all'allegato XI.

##### 8.1.2. Veicoli alimentati a GPL e gas naturale.

A decorrere dal 1° gennaio 2003 per i nuovi tipi e dal 1° gennaio 2004 per tutti i tipi, i veicoli della categoria M1 - la cui massa massima non supera 2500 kg - e i veicoli della categoria N1, classe I, alimentati permanentemente o per parte del tempo con gas di petrolio liquefatto (GPL) o gas naturale, devono essere dotati di un sistema OBD per il controllo delle emissioni, conformemente all'allegato XI.

A decorrere dal 1° gennaio 2006 per i nuovi tipi e dal 1° gennaio 2007 per tutti i tipi, i veicoli della categoria N1, classi II e III, e i veicoli della categoria M1, la cui massa massima supera 2500 kg, alimentati permanentemente o per parte del tempo con carburanti GPL o gas naturale, devono essere dotati di un sistema OBD per il controllo delle emissioni, conformemente all'allegato XI.".

-----